8. 133

# DISCORSO

## DEL P. M.

## LELIO MEDICI PIACENTINO

MIN. CONV.

INQVISITORE GENERALE DI FIRENZE, E SVO DOMINIO,

*SOPRA*

I fondamenti, e le ragioni delli SS. Veneziani, per le quali pensano di essere scusati della disubbidienza, che fanno alle Censure, & Interdetto della Santità di Nostro Signor Papa Paolo Quinto,

*Doue euidentissimamente si dimostra, che chiaramente si ingannano, e che da' loro Consultori sono ingannati.*





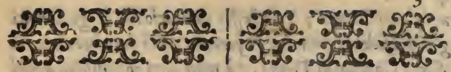

In BOLOGNA, Appresso Gio. Battista Bellagamba. 1606.

*Con licenza de' Superiori.*

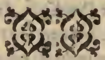
Imprimatur.

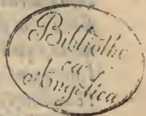
Fr. Paulus de Garexio Inquisitor Bononiæ.

Fr. Sanctes Ariminensis Augustinianus Reuisor.



# AL CLARISSIMO Signore Antonio Quirino Senatore Veneziano.








*LARISS.mo Signore Quirino. Frà tutte le Scritture che sono vscite in stampa à fauore e difesa de' Sign. Veneziani, niuna al mio parere, si può paragonare al vostro Trattato & auuiso, e quanto al Metodo, e quanto alle Ragioni, e quãto all' Eloquenza, e Modo di dire; Dal quale parmi ancho, che gl' altri Scrittori tutti, così Latini, come Volgari habbiano tolto, come di peso quanto di sostanza hanno in questa materia scritto. E perche io credo, che V.S. Clarissima habbia fatto il detto Trattato come buon Cittadino della sua Republica, persuadendosi di certo, che le leggi fatte dal suo Sereniss Prencipe sieno state decretate, e publicate con legittima Autorità per ben publico, e conseruazione dello Stato loro per le ragioni che adduce, senza hauer hauuto vn minimo che di pẽsiero di offendere l' Autorità Pontificia, nè l' Immunità, ò Libertà di Santa Chiesa,*

nè i Sacri Canoni; Nè d'eſſer contrario alle leggi di tanti glorioſi, fedeli, e Cattolici Imperatori; Nè di contrauenire al Sacro Concilio di Trento, e à tanti altri antichiſſimi à quel di Trento conformi; e finalmente non habbia voluto offendere Idio, nè la propria Coſcienza; Mà con queſto ſol penſiero, e mira, che'l ſuo Prencipe l'habbia poſſute, e douute fare per buon gouerno de ſuo' ſudditi, e lor conſeruazione: E perche coſi anche mi gioua di credere, che il Sereniſs. Principe di Venezia, e quell'Illuſtriſs. e Prudētiſs. Senato habbiano hauuto l'iſteſſo penſiero, ſapendo io quanto in tutti i Tempi, e in tutte l'occaſioni ſi ſieno ſempre moſtrati zelantiſſimi e della ſanta, e Cattolica fede, e della Religione Chriſtiana, e particolarmente della Sede Apoſtolica. Però vedendo io quanto ſia hoggi contrauerſato queſto Negozio, & in quante difficoltà ſia poſto, e ridotto, hò preſo anch'io ardire (come hanno fatto molt'altri Cattolici) di conſiderare le Ragioni di V. S. anzi della Republica, e vedere con fondamenti reali, ſe le dette ragioni ſon vere, reali, e ſoſſiſtenti, ò pure habbiano ſolamente vn poco di tintura di colore, e apparenza di verità, come molte volte ſuole auuenire, che quello che veramente non è Oro buono; mà falſo, e Alchimico; nondimeno à gl'occhi de gl'huomini appare Oro vero e buono, & in ciò molte volte ſi ſono ingannati; come anche bene ſpeſſo auuiene nelle gioie preziosiſſime, che vn Diamante, vn Rubbino, ò Zaffiro, per falſo che ſia, apparirà vero, e reale, nè ſi conoſcerà, ſe non poſto al paragone. Così anche ſi ſpendono le monete falſe per buone, mentre che non ſono conoſciute; mà non ſi preſto ſi ſcuopre la lor falſità, che à ſuon di Tromba ſon bandite, e ſeueramente gaſtigati

chi

chi le spende: Così se le ragioni di V. S. saranno reali, esistenti, e conformi alla verità, nō haurà il Mondo che dirle contro; Mà quando per contrario V. S. si fosse ingannata (come facilmente ogn'huomo ingannar si può, e massimamente ne' proprij interessi) e quando hauesse preso per verissimi, e stabilissimi fondamenti del suo Trattato principij falsi, e contrarij à ogni ragione Naturale, Ciuile, e Canonica; e per dirlo in vna parola, contrarij alla Legge diuina, e alla propria coscienza; non hò io giusta ragione di credere, che quando ciò sarà fatto costare à V. S. e toccare (come si suol dire con mano) che lei come Christiana, come Cattolica e pia, come amica della Verità, e della propria coscienza, con altrettanto feruore di parole e spirito cercherà di persuadere il suo Principe & il suo Senato, acciò restino capaci di quello che habbiano possuto, e douuto fare, & in quello, e doue habbiano passati i termini, e come possano, e debbano, come buoni Principi, trouarui il rimedio opportuno, come credo fermamente sieno per fare, essendo stato cotesto Illustrissimo Senato sempre fino dal principio del suo nascimento Cattolico, pio, e fedele, nè vorrà in modo alcuno con nuoui, e disusati costumi, e maniere oscurare la gloriosa fama de' loro Predecessori, nè lasciare a' Posteri nota, meno che honoreuole delle persone loro. Mando adunque à questo fine à V. S. Clariss. il presente mio breue discorso, nel quale non mi sono curato di rispondere à parola per parola; mà solo a' fondamenti, e ragioni principali per fuggire la prolissità del dire, pregandola per charità Christiana non si sdegni di leggerlo; mà riposatamente, e senza passione, ò interesse considerarlo, non facendo stima in questo caso, che io contradica alla

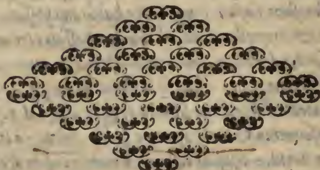
*ca alla sua opinione, perche veramente non l'hò fatto per contradire; mà perche da questa contradizzione se ne caui chiaramente la Verità, & questa trouata, si troui anche poi il remedio à tanti disordini, & inconuenienti, che ci soprastanno.*

*Di Firenze il dì 13. di Nouembre. 1606.*

Di V. S. Clariss.

Fra Lelio Medici Piacentino

Inquisitore di Firenze.

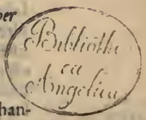


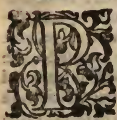
QVELLI

# Quelli che difendono i Sig.ri Veneziani, e sforzano di scusarli della disubbidienza,

## CHE MANIFESTAMENTE FANNO ALLA Santità di N. S. e alle Censure, e Interdetto,

*Quali contro di loro, e loro contumacia hà fulminato, per quello che apparisce nelle loro scritture s'appoggiano à quattro principali fondamenti.*



RIMO, Che i Principi Temporali hanno autorità da Dio nello stato loro, nõ solo sopra i Laici, mà anche sopra gl'Ecclesiastici e lor beni, e che perciò possano far leggi à lor beneplacito per benefizio publico, alle quali così i Laici, come gl'Ecclesiastici sono obligati vbbidire.

SECONDO, che le leggi, che hà fatto il Principe di Venezia, cioè, che non si possano per l'auuenire lasciar beni stabili a gl'Ecclesiastici; E che di nuouo non si possano fabbricar Chiese nel suo stato senza sua licenzia: E che nelli delitti atroci siano gl'Ecclesiastici conosciuti, e gastigati dal foro secolare: E finalmente che i beni Emphiteotici per qual siuoglia caducità non possano mai più ritornare ne gl'Ecclesiastici; sieno leggi giuste, e necessarie, fatte per benefizio, e conseruatione del Publico.

TERZO, Che l'Autorità del Pontefice Romano datali da Christo essendo spirituale, e limitata sopra il Peccato, e sopra l'Anima, e condizionata che presuppone il peccato, non può derogare all'Autorità de' Principi Temporali, nè alle loro leggi.

QVARTO.

QVARTO, Che la Scomunica, e Interdetto, fulminato da N. S. contro à Veneziani sia stato senza cognizione della Causa, senza seruare l'ordine del Giudizio, e sēza che vi sia la debita materia, qual'è il peccato, perciò sieno inualide, e nulle, e che però non si debbano stimare; nè temere, nè osseruare.

E perche sopra questi quattro fondamenti à lor proposti, e persuasi non solo da' Legisti, mà anche da alcuni, che professano d'esser Canonisti e Teologi, i Signori Veneziani hāno collocate le loro ragioni e pretensioni, e da questi si sono lasciati tirare à tant'altre rigorose prouisioni, che fanno stupire il mondo: E perche la sicurezza dell'Edifizio tutta consiste nella bontà, e fermezza de' fondamenti hò giudicato esser bene, anzi necessario di scorrere con verità, e senza passione sopra li detti fondamenti; sperando, che, si come dall'apparenza di detti fondamenti, coloriti con ragioni politiche, e di ragioni di stato, si sono lasciati tirare ne' termini doue si trouano; così quādo sarà lor chiaro, e manifesto, che le loro ragioni si appoggiano à falsi, e rouinosi fondamenti sieno per accommodarsi alla conosciuta verità; e lasciate da canto le vane, false, e cauillose persuasioni, sieno per stringersi, conforme alla loro antica pietà, e Religione, con la santa Chiesa, e renderle quell'ossequio, reuerenza, e obbedienza, che hanno sempre professato li loro maggiori, e per non perder tempo, veniamo al primo fondamento.

E' cosa chiarissima che nel mondo si trouano due sorti di Potestà, e gouerni: l'vno si chiama ciuile, e Temporale; l'altro spirituale, & Ecclesiastico: Il primo mira alla prouidenza della Vita terrena, e secolare. Il secondo s'occupa nelle cose spirituali, & in quelle che alla Vita spirituale s'appartengono: Il primo gouerno hà per suo capo il Principe, il Re, e l'Imperatore: Il secondo hà per suo capo il Pontefice Romano. Di questi due Principati dice Gelasio Papa, scriuendo ad Anastasio Imperadore. *Duo sunt quippe, Imperator Auguste, quibus hic principaliter regitur Mundus: Auctoritas sacra Pontificum, & regalis potestas.* E quì è necessario auuertire, che

che questi due gouerni per lo spazio di 3140 Anni, quale abbraccia il tempo dalla creazione del Mondo fino al tempo di Saul primo Rè de gl'Hebrei sono state sempre vnite, e congionte insieme, di modo, che chi gouernaua lo Spirituale, per ordinazione diuina gouernaua anco il Temporale, come chiaramente si vede nel Testamento vecchio. Cominciò Il Sacerdozio, il quale è capo del gouerno spirituale in Abel, del quale si legge che fù il primo che offerse à Dio Sacrifizij gratissimi, onde il Padre S. Agostino scriuendo ad Orosio dice. *Tria maxime Iustitia praconia in Abel fuisse comprobantur Virginitas, Sacerdotiũ, & Martyrium, in quibus Christi figuram primus gessit:* E dalla creazione del Mondo, come habbiamo detto, così nella legge di Natura, come nella legge scritta, fino al tempo di Samuelle, & di Saul, non hebbe, nè conobbe il Popolo di Dio altro Prencipe, ò Gouernatore temporale, e spirituale, che li Sacerdoti, poiche è cosa chiara che Caino, e Nembrotto, quali da alcuni scrittori sono chiamati Signori di quel tempo, non erano veramente Signori; mà violenti oppressori de gl'huomini contro la volontà di Dio. Hora, quale, e quanta fosse l'autorità che haueuano i Sacerdoti sopra' Popoli. Si vede chiaramẽte nel primo libro del Deuteron. capit. 17. doue si leggono l'infrascritte Parole, vscite dalla bocca di Dio. *Si difficile atq; ambiguum iudicium esse perspexeris inter sanguinem, & sanguinem; inter causam, & causam; lepram, & lepram, surge, & ascẽde ad Locum quem elegerit Dominus Deus tuus, veniasq; ad Sacerdotẽ leuitici generis, & ad Iudicem, qui fuerit illo tempore, quaresq; ab eis, qui iudicabunt tibi Iudicij veritatem, & facies quodcumq; dixerint qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, qui autem superbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, ex sententia Iudicis morte moriatur.* Dalle quali parole si cauano chiaramente molte verità, che fanno molto al proposito di questo Negozio.

Prima. Che il Signore Idio hà dato al sommo Sacerdote, somma, e sourana Potestà nel giudicare tutte le cause difficili. *Si difficile, & ambiguum, &c.* ecco l'vniuersità delle cause, poiche parla indiffinitamente, e nó dice questo ò quello.

Secondo. La certezza, e infallibilità del suo giudizio, per la sua assistenza, *& illi indicabunt Iudicij veritatem.*

Terzo. La pronta obbedienza de' Popoli, che debbono hauere, e prestare al Detto de' Sacerdoti; *& facies quacumq. dixerint tibi, qui præsunt loco quem elegerit Dominus.* Non dice, che debbano disputare, cercare, ò essaminare, se la sentenza è giusta, ò ingiusta, valida, ò inualida.

Quarto. La Pena di chi non vorrà superbamente vbbidire alla sentenza del sacerdote. *Si quis superbierit, &c. morte moriatur.*

Quinto. Chi habbia da esseguire questa sentenza del Sacerdote *Ex sententia Iudicis.* ciò è del Giudice secolare, perche se bene la sentenza deue esser data, e pronunziata dal Sacerdote; non dimeno l'esequzion di quella deue esser fatta dal Giudice secolare.

Induce questa medesima Autorità Innocenzio Terzo nelle Decretali. lib.4.tit. 17. *Qui filij sint legitimi,* contro alcuni che diceuano, che Il Papa non haueua autorità di legittimare li Bastardi fuori della sua giurisdizzione temporale: risponde Il Pontefice. *Non solum in Ecclesiæ Patrimonio, super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem; verum etiam in alijs regionibus, certis causis inspectis, temporalē iurisdictionē casualiter exercemus.* Ecco che Il Papa nó aspira à vna assoluta potestà sopra de' Prencipi, nelle cose tēporali (come pare si lamentino i Signori Venetiani) *Sed quòd sicut in Deuteron. continetur, ita in nouo testamento debet obseruari.* E dichiarando l'Autorità di parola in parola dice. *Locus, quem elegit Dominus, Apostolica Sedes esse cognoscitur. Cum .n. Petrus Vrbem fugiens exiuisset, volens eum Dominus ad locum, quem elegerat, reuocare, interrogatus ab eo Domine*

*mine quo vadis? Respondit, Romam iterum crucifigi; Quod intelligens pro se dictum, ad locum ipsum protinus est reuersus. Is verò super eos Sacerdos, siue Iudex existit, cui Dominus inquit in Petro. Quodcumq; ligaueris super Terram, &c. eius Vicarius qui est sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedech, constitutus à Deo Iudex viuorum, & mortuorum.*

*Tria quippe distinguit Iudicia, primum inter sanguinem, & sanguinem, per quod criminale intelligitur, & ciuile, vltimum inter lepram, & lepram, per quod Ecclesiasticum, & Criminale notatur. Medium inter causam, & causam, quod ad vtrumq; refertur, tàm Ecclesiasticum, quàm Ciuile. In quibus cum aliquid fuerit difficile, vel ambiguum, ad Iudicium est sedis Apostolicae recurrendum, cuius sententiam, qui superbiens, contempserit obseruare, mori praecipitur, id est per excommunicationis sententiam velut mortuus, à communione fidelium separari.* Hò voluto mettere distintamēte tutta questa autorità se ben lunga, accioche più chiaramente si conosca la Virtù, & efficacia dell'Autorità del Deutoronomio.

Questa eminentissima Potestà del Sommo Pontefice considerando Il P. S. Agostino, pieno di stupore, e merauiglia disse. *O mira potentia Saluatoris quis Plebeum Piscatorem Apostolorum facile crederet Principem? & Regibus obsistere? Reges sanctificare? Regnis omnibus imperare? Mundum refrenare legibus? Daemones calcare pedibus? iubere virtutibus? Caelum hominibus aperire cum velit? claudere cum placet? immortale Regnū conuersis donare, negare prauersis? merita mūdi cognoscere? culpas, & crimina hominibus relaxare?* E nondimeno à tale, e tanta autorità del Pontefice, comunicata da Christo à San Pietro, e à suoi successori, e da loro esercitata sempre, in tutti i Tempi, & occasioni intrepidamente, stimata, riuerita, & obbedita da tutti i Prencipi Cattolici; pretendono hoggi li Signori Veneziani di non esserle sottoposti, & obligati à obbedirla.

E se bene il proprio, e principale offizio de' Sacerdoti era di ammaestrare il Popolo nel culto diuino, e nelle co-

se spirituali, e d'esequire la santa volunta di Dio, e suoi precetti; nondimeno con questo offizio di Sacerdote, era anche vnita, e congionta per voler di Dio (come habbiamo detto) l'autorità ciuile di giudicare, e terminare tutte le cause del Popolo, che di mano in mano occorreuano; Mà essendo il Popolo d'Israel diuentato insolente al tẽpo di Samuel Profeta, & hauendoli superbamente domandato vn Rè, che gli gouernasse. *Da nobis Regem*, dispiacque molto à Iddio, onde disse al Profeta. *Non abiecerunt te; sed me, ne regnem super eos*; però li ordinò, che desse loro per Rè Saul figliuolo di Cis; mà che però protestasse loro i mali portamenti, che farebbe il Rè, e la Tirannide, che essercitarebbe contro li loro figliuoli. *Filios vestros tollet, & ponet in Curribus suis, Agros quoq; vestros, & Vineas, & Olineta optima tollet, & dabit seruis suis, sed, & segetes vestras, & Vinaarum redditus addecimabit.* E quì cominciò fra'l Popol di Dio il gouerno Politico, e Ciuile esser distinto dall'Ecclesiastico, e spirituale.

Hora è cosa chiarissima, e conclusione approuata da tutti i Teologi, che tutte l'opere di Dio hanno ordine in se stesse. *Vidit Deus cuncta, quæ fecerat, & erant valde bona*, espone la Glosa. *id est ordinata*, e nõ può essere altramente: perche se non fossero ordinate, necessariamente frà loro vi saria confusione, il che dice imperfezzione in tutte le cose, e massimamente in Dio: Ora l'ordine porta seco questa condizione, che le cose inferiori meno perfette, e nobili, siano subordinate alle superiori, alle più perfette, e nobili, & in ciò non hà difficultà alcuna.

Mà il punto consiste in prouare, che il Sacerdozio, è potestà Ecclesiastica sia superiore, e maggiore più perfetta, e più nobile della potestà Regia. il che però si proua per molte ragioni. E prima perche è più antica, come habbiamo detto di sopra: Secondo perche (come dice Innocenzio) le cose spirituali, tanto son più degne delle seculari; quanto l'Anima è più degna del corpo: e Santo Ambrogio

brogio dice; Che l'oro non è tãto più prezioso del Piombo, quanto l'ordine Sacerdotale è più degno, e più alto della Potestà del Rè. In oltre l'autorità, e potestà di colui, che sacra, benedice, e santifica, è semplicemente maggiore, e più degna di colui, che è sacrato benedetto, e santificato, così dice S. Paolo à gl' Ebrei *Sine contradictione maior est, qui benedicit, quam qui benedicitur*; e noi sappiamo, che nella Chiesa di Christo il Sacerdote benedice, e sacra il Rè, dunque senza contradizzione si può cõcludere, che l'autorità Sacerdotale, è maggiore più perfetta, e più degna: E finalmente se riguardiamo al fine dell'vno, e dell'altro gouerno, chiaramẽte si vedrà, che quello dell'Ecclesiastico è molto più nobile, e più pfetto del temporale, poiche il Prencipe temporale hà per fine la felicità del suo gouerno di questo mondo, l'abbondanza de' beni corporali, e temporali, e la conseruazione della presente vita; Mà il Pontefice Ecclesiastico hà vn fine molto più nobile, qual è la felicità della Vita eterna, la salute dell'anima, la cõseruazione del culto diuino, e l'indirizzo di tutti gl'huomini alla beatitudine; E non potendo questi due Prencipi spirituale, e tẽporale caminar del pari; mà bisognando necessariamente, che l'vno sia subordinato all'altro, chi potrà mai dire con ragione, che lo spirituale sia subordinato al temporale? Non sarebbe questo vn camininare all'indrieto? Vno stare à rouerscio? E stante questa verità; Come mai dire, ò credere si può, che sia vero il primo fondamento de' Signori Venetiani, Che il Prencipe tẽporale habbia superiorità sopra le persone, e beni Ecclesiastici? E per maggior corroborazione di questa verità; Nella scrittura sacra del Testamento vecchio appare chiaramente, che hauendo Idio liberato il Popolo d'Israelle dalla seruitù di Faraone, diede tutta la potestà temporale, e spirituale sopra quel Popolo à Mosè, che fù Sacerdote, e se bene alcuni lo niegano; nondimeno l'afferma chiaramente il Profeta Dauid nel Salmo

98. *Moi-*

98. *Moisés, & Aaron in Sacerdotibus eius*, e di questa opinione sono Dionisio Areopagita, Gregorio Nazianzeno, Gregorio Nisseno, e Santo Leone Papa, e si conferma nell'Esodo, oue si legge, che egli cōsecrò Aaron in sacerdote, il che è proprio dell'offizio sacerdotale: E Filone Ebreo nella vita di Moisè dice, che egli fù Rè, Profeta, e Pontefice, e diuide la descrizzione della sua Vita in Regno, legge, e sacerdozio.

E che anche al tempo de' Rè à sacerdoti fosse conseruata la potestà di comandare al Popolo, e che nelle cose spettanti al loro offizio, e alla cura spirituale non dependessero dalla autorità de' Rè, pare, che euidentemente si caui dal Testamēto nuouo, e particolarmente dall'Euangelio, e da gl'Atti Apostolici: e prima si vede nell'Euāgelio, che desiderādo li Prencipi de' Sacerdoti di dar la morte à Christo N.S. perche scopriua i loro defetti, e mala vita, *Miserunt* (dice il Testo) *Principes, & Pharisei Ministros, vt apprehenderent Iesum*, e quando Giuda dopò hauerlo venduto loro, andò per prēderlo, e darlo loro nelle mani, dice il Testo *Cum ergo accepisset à Principibus Sacerdotum, & Phariseis ministros*. E se bene pigliò anche i soldati di Pilato, questo non fù per necessità; mà per sicurezza in caso di rumore, e tumulto del Popolo. L'istesso si vede nella morte del Protomartire S. Stefano, e molt'altri Santi, quali perseguitauano, facendoli catturare, e condurre alla loro presenza. Il che anche euidentemente dimostrano le Patenti, e lettere, che Saulo haueua hauto dal Prencipe de' Sacerdoti, di potere andare in Damasco e pigliare tutti i Christiani, che trouasse, & condurli legati in Gierusalem, quali tutti sono atti di giurisdizione, & autorità.

Dalle quali cose tutte si può liberamente inferire, che i Sacerdoti, anche sotto l'Imperio de' Rè non perderono mai la loro giurisdizione, nè mai furono sottoposti all'Imperio loro; Anzi i medesimi Rè, per ordine di Idio furo-

furono eletti, e assunti al Regno per mezo de'Sacerdoti, come consta di Saul, che fù eletto per mezo di Samuelle, e poi rifiutato Saulle, per la disubbidienza, dallo istesso Samuelle fù eletto Dauid; e così di mano in mano; Nè mai si troua, che fosse lecito alli Regi di ingerirsi nella giurisdizione, e cose appartenenti a'Sacerdoti; e quando lo vollono fare; non per legittima autorità: mà per forza, e disprezzo, ne furono puniti, come di grauissimo sacrilegio, da Iddio, come si legge, nel 2. Paralip. cap. 26. che fù punito Ozia il quale volendo di propria mano offerire l'Incenso, fù miracolosamente per volunta di Iddio ripieno di lebbra; e Ieroboam, come si legge nel 3. di Rè al cap. 13. quale volendo fare il medesimo, e stender la mano sopra li ministri di Iddio, subito se li seccò.

E con questa chiarissima verità si risponde all'Autorità, che adducono li Signori Veneziani in lor fauore di S. Paolo, e di S. Pietro, e particolarmente à quella di S. Pietro, oue dice *Subditi estote omni creaturæ, siue Regi tanquam præcellenti.* risponde benissimo Innocenzio Terzo scriuendo à Costantino Imperatore nel Decretale libro primo tit. 35. *de Maioritate, & obed.* Doleuasi quell'Imperadore, che'l Papa con le sue lettere l'hauesse ripreso, riputandoselo à ingiuria, e stimandosi maggiore del Papa, e in suo fauore adduceua quell'autorità di S. Pietro: Risponde il Pontefice, che se l'Imperatore hauesse considerato la persona, che parlaua, e le persone di coloro, a'quali parlaua, e la forza del parlare dell'Apostolo, certamente à quelle parole non harebbe dato quel sentimento. Scriueua S. Pietro (diceua Innocenzo) alli suoi sudditi, e gl'essortaua al merito della humiltà, e se cō quelle parole *Subditi estote*. hauesse voluto intendere d'imporre alli Sacerdoti il Giogo della suggezzione, e dare l'autorità della superiorità à quelli, à quali essortaua, che fossero soggetti, seguirebbe, che ogni seruo hauesse Imperio, e autorità sopra sacerdoti, poiche dice l'Apostolo *Omni humanæ creatura*

*tura*

*tura*: e quando dice S. Pietro *Regi tanquam præcellenti*, dice il Pontefice, non si nega, che l'Imperadore nō sia maggiore, e superiore nelle cose temporali à tutti coloro, che da sua Maestà riceuono le cose temporali; mà il Pontefice è maggiore nelle cose spirituali, le quali sono delle tēporali tanto più degne, quanto più degna è l'Anima del corpo.

E nota in particolare il Pontefice, che S. Pietro non dice assolutamente *Subditi estote*, mà aggiugne *propter Deū*, nè dice semplicemente *Regi præcellenti*; ma *tanquam præcellenti*. In oltre dice il Pontefice le parole, che seguono *Ad vindictam Malefactorum, laudem verò bonorum*, non si intendono, che il Rè, ouero Imperadore habbiano assolutamente sopra tutti i buoni, e cattiui l'autorità del coltello; mà solamente sopra quelli, che sono sottoposti alla loro giurisdizione, & accioche l'Imperatore conosca la prerogatiua de' Sacerdoti, e la loro eccellenza, lo rimette all'autorità di Geremia Profeta al primo cap. *Ecce constitui te super gentes, & Regna, vt euellas, & dissipes, ædifices, & plantes, &c.* e considera il Papa, che queste parole nō son dette da qual si voglia persona, mà da Dio; non al Rè; mà al Sacerdote; non discendente della stirpe Regia; mà della Sacerdotale. Et questa risposta di Papa Innocenzio sodisfà anche all'autorità di S. Paolo, e à tutte le altre Autorità simili, che si adducono, e si possono addurre in questa materia.

E quanto alli beni temporali de' Sacerdoti, che fossero esenti medesimamente, e liberi dalla giurisdizione de' laici, e secolari si legge nel Genesi cap. 17. Che nel tempo di quella gran fame vniuersale, hauendo quei popoli di Egitto vēduto tutte le lor possessioni, quali comprò Giosesso, e le sottopose à Faraone, furono da questa vendita eccettuate, & esētate le possessioni de' Sacerdoti, alli quali acciò nō fossero forzati vendere, erono dati li cibi ordinarij delli granari publici. E poco più à basso nello stesso

capo

capo, dice la scrittura, ch'erano obligati tutti i Popoli dare la quinta parte al Rè di quello, che cauauano dalle possessioni à loro concesse per lauorarle, e seminarle, eccetto la Terra de' Sacerdoti, la quale era libera da questa condizione. E se questa immunità hebbero i beni de'Sacerdoti, e Religiosi sotto vn Rè gentile, il quale nō haueua il lume della vera religione; comporteranno li Signori Veneziani, quali conoscono il vero Idio, e la vera fede, & i suoi Sacerdoti di essere inferiori di pietà, e religione alli Prencipi infedeli? Oltre, che si può dire, che quella esenzione non fosse fatta semplicemente da Faraone; mà dallo stesso Idio, quale allora gouernaua tutto l'Egitto col mezo di Giosesso Hebreo figliuolo di Giacobbe fatto da Dio Saluatore di quel Popolo, con quella maniera stupendissima, che si legge nella scrittura sacra: Onde verisimilmente si può, e si deue credere, che si come Giosesso col'assistenza della diuina grazia gouernaua con tanta prudenza, e prouidenza tutto quel Regno, così anco per ordinazione diuina facesse quelle esenzioni alli Sacerdoti di Dio. Di più si legge in Esdra al cap. 7. Che il Rè Artaserse comandò, che non si potesse imporre dazio, ò tributo, nè essazzioni annouali sopra quello de'Sacerdoti, e Leuiti, ò altri Ministri della Chiesa di Dio: si che non solamente le persone; mà anche i beni, e possessioni de'sacerdoti erano, fino à quel tempo liberi, & esenti dalli Prencipi temporali.

Hora da quanto si è detto fino adesso, parmi che sia bē chiaro, e che ogn'vno possa vedere, che il primo fondamento de' Signori Veneziani, quale con tāte parole magnificano, & essaggerano i loro difensori, cioè, che il Prencipe temporale habbia autorità da Dio sopra li suoi sudditi così spirituali, come secolari non sia nè vero, nè stabile, constando tutto il contrario per le sacre scritture; e però sopra di quello non possono assicurare, nè fermare le loro ragioni.

Del che essendosi forsi accorti i loro defensori, sono ricorsi ad altre ragioni, come si vede nel trattato, che hà fatto il Sig. Quirino, & altri scrittori, cercando di dimostrare; che il Principe di Venezia con sue leggi hà solamente comãdato alle persone Laiche, che sono sottoposte alla sua giurisdizzione, e non à gl'Ecclesiastici, e sopra i beni temporali, e laicali, i quali per anco in modo alcuno non sono incorporati nell'Ecclesiastico, e che ciò pretende di poter fare senza scrupolo alcuno di coscienza, e con molte ragioni per vtilità, anzi necessità della cõseruazione della Republica, e lor dominio, e questo è il secondo fondamento loro.

Sopra'l quale secondo fondamento, che in apparenza appare assai bello, e specioso, conuiene fermarsi vn poco, e diligentemente considerarlo, perche finalmente apparirà, che neanche in questo hanno tutta quella ragione, che si presumono; E per venire in cognizione di quanto dico; m'occorre addurre vn bellissimo esempio delli medesimi Signori Veneziani, il quale seruirà non solo per verificare quanto si dice; mà anche per mostrare, quanto questa Serenissima Republica à nostri tempi habbia dimostrato il zelo, l'obbedienza, e la stima, che sempre hà fatto del Pontefice Romano, e della Sedia Apostolica.

Quando il Duca d'Alua d'ordine del Rè Cattolico Filippo Secondo volle col esercito assediar Roma, sendo Pontefice Paolo Quarto, quale si diceua hauer condotto in Italia vn' Esercito di Franzesi, per andare à pigliare il Regno di Napoli, allora la Serenissima Republica, mostrando la sua solita pietà, e religione verso la Sedia Apostolica, pigliò la difesa del Pontefice Romano, e per suoi Ambasciadori fece fare apresso quella Maestà gagliardissimi offizij, accioche abbandonasse questa impresa, e rispondendo il Rè, che non faceua guerra al Pontefice Romano, mà à Gio: Pietro Caraffa suo Vassallo, e Ribelle; replicaua l'Ambasciadore, che la sua Republica non inten-

ten-

tendeua difendere Gio: Pietro Caraffa; mà il Pontefice Romano Padre vniuersale di tutta la Christianità, e repli candosi frà loro più volte questi termini; finalmente cóclusé l'Ambasciadore, che Sua Maestà separasse il Caraffa dal Pontefice, & à suo piacere li facesse guerra; purche in modo alcuno non toccasse il Pontefice Romano, e finalmente accortosi, che questa separazione era impossibile, e che non si poteua offendere vno, che insieme non si offendesse l'altro, il Cattolico si lasciò persuadere di douer lasciar l'impresa, come fece, vinto, e legato dalla ragione: Se dunque i Signori Veneziani con le Catene di questa potentissima ragione legarono le mani à così gran Rè, che non offendesse il Pontefice Romano; perche non douerranno questi medesimi Signori lasciarsi vincecere, e legar le mani dalle medesime ragioni, e retrattare quelle leggi, che seco hanno necessariamente, & inseparabilmente congiunta, non solo l'offesa dell' Autorità del Pontefice, e libertà di S^ta Chiesa; mà anche l'honore, & seruizio di Dio? E che ciò sia vero, veggasi da questo.

I Signori Veneziani con le lor leggi comandano solamēte a' Laici, che sono sotto la loro Giurisdizzione; questo stà bene, e di questo non si lamenta il Papa, nè vi hà che fare; e sopra i beni stabili Laicali, che non sono per anco incorporati nell'Ecclesiastico, e questo stà bene; nè quì stà la ingiustizia della legge; mà in questo, che segue: Che i Laici lor sudditi nō possino lasciare i suoi beni stabili alle Chiese, e persone religiose. Or questo è quello, che dispiace al Papa, anzi à Dio, & è quello, che rende la causa de' Signori Veneziani ingiusta, & intollerabile.

Qual legge poteuano questi Signori trouare, ò imaginare, che fosse più di questa ingiusta, e più contraria alla volontà d'Idio, manifestata chiaramente nelle scritture sacre? Sì legge ne' libri de' Numeri, cap. 35. & in Iosuè al cap. ij. Che nella distribuzione della Palestina alle xij. Tribù, non volse Idio, che alla Tribù di Leui, ch'era la

Sacerdotale, fosse assegnata parte alcuna distinta; mà volle, che in ogni Tribù le fossero âssegnate quattro Città, che in tutto fanno il numero di quarant'otto, distribuite per tutta la Giudea, e di più volle Idio, che possedessero tutti i Terreni, che per mille passi circondauano dette Città. Onde essendo quel Paese stretto, & angusto à tãto Popolo, come osseruano tutti gli Storici, veniua à toccare à Sacerdoti, e Leuiti non solo la duodecima, mà la quarta parte del Tutto; e di più ordinò Dio, che à tutti i Sacerdoti si douesse offerire la decima parte di tutte le ricolte, & Animali, onde ogni x. Anni li veniua senza fatica, e spesa quanto à tutte l'altre Tribù in vn'Anno: In oltre se le dauano le primizie di tutte le ricolte, e li primogeniti di tutti gl'Animali, ed huomini. Onde li figliuoli primogeniti si haueuano à ricomprare, ouero lasciarli al seruizio del Tempio. Vltimamente haueuano i Leuiti questa prerogatiua per legge diuina: Che se alcuno donaua à Idio qualche possessione fosse tutta de'Leuiti, nè si potesse più cõuertire in altro vso; nè possedere da'Laici, e chiamauasi *Sancta Sanctorum*.

Onde se la Maestà di Dio nel Testamento Vecchio fù tanto liberale, e fece tanta stima de'Sacerdoti, quali però non erano li veri, e principali Sacerdoti: mà adombrauano, e figurauano quelli del Testamento nuouo, e particolarmẽte Christo Nostro Signor sommo Sacerdote. Come possono li Signori Veneziani, senza qualche rossore mostrarsi così poco bene affetti verso li Sacerdoti del suo Dominio? Se Idio procura loro tanti beni, e tanti commodi frà tutto l'altro Popolo, acciò senza distrazzione alcuna possino attendere al Culto diuino, & all'altre cose necessarie, & à loro appartenenti; con quali ragioni li Signori Veneziani vanno tanto esaggerando, che par quasi, che si dolgano, che li Sacerdoti, e Religiosi del lor Dominio habbiano, e posseghino tanti beni, come se non fossero venuti in loro dalla molta pietà, e religione de'loro pre-

decessori? Se Idio comanda, e vuole, che le Possessioni, che spontaneamēte vengono donate à sua diuina Maestà siano de' Leuiti, e non possino più applicarsi ad altro vso; come possono questi Signori far leggi, che per l'auuenire nō si possino più donare possessioni, ò beni stabili à lor Sacerdoti, e conseguentemēte à lui? Come si possano giustamente dolere (come fanno) che li beni delli Ecclesiastici, non tornino mai più ne' secolari?

Mà vediamo vn poco, come questa legge sia conforme all'Euangelio: Comanda Christo in più luoghi. *Si quis reliquerit Domum, aut Patrem, aut Matrem, aut agros propter me, centuplum accipiet, &c.* & altroue, *Vendite, quæ possidetes, & date Elæmosynam, &c.* & altroue, *Eadem mensura, qua mensi fueritis, remetietur, & vobis, &c.* e parlando di queste opere pie conclude. *Quòd vni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis.* E ne gl'Euangelij molte altre simili autorità di Christo si trouano, le quali tutte presuppongono, che li Christiani siano padroni, e delle lor persone, e delle loro facoltà, e beni, e che ne possino disporre à loro piacere, ò con quelle seruendo al mondo, ouero renunziando à quelle, seruire à Dio; Mà però gl'essorta à seruirsene in bene, in seruizio de' Poueri, e honor di Dio lasciandogli però liberi nelle loro volontà, senza sforzarli in modo alcuno, e li Signori Veneziani si fanno lecito contro questo buon consiglio di Christo, contro alle leggi di natura, e contro à ogni legge Ciuile di far vna legge, che proibisca a' Laici lasciare li lor beni stabili à Dio, & a' suoi Religiosi, e fargliene dono, e presente, lasciandogli però liberi, che gli possino spendere, alienare, e gettar via in giuochi, lussi, banchetti, meretrici, buffoni, caualli, & ogn'altra peggior maniera, che à lor piace.

Sono le Chiese, e Religiosi in tutti i tempi, in tutti li stati, in tutte l'occasioni sempre stati tenuti per fauorabili, e priuilegiati sopra tutti; & hora son venuti in tāta poca stima appresso questi Signori, che son tenuti per più

vili d'ogni persona vile, & incapaci di quello, che naturalmente è capace ogn'huomo: mà questa offesa nõ è fatta principalmente a' Sacerdoti, e Religiosi, mà allo stesso Idio, al quale principalmente le persone pie, e deuote offeriscono i lor doni, e con tal proibizione impediscono, che non si possa riconoscere Idio con le sue sostanze, limitando, e restringẽdo la diuina giurisdizione sotto l'autorità del suo Senato, togliendoli quello, che è suo, *Domini est Terra, & Plenitudo eius.*

Questa legge finalmente fà violẽza alla libertà del nostro Arbitrio, & in quelle cose, che la volontà nostra douerebbe esser maggiormente libera, e fauorita, come nel dare, e donare alla Chiesa per la sodisfazzione della nostra coscienza, per la salute dell'anima, e per l'honor di Dio: E se vno farà voto, ò per propria salute, ò per ringraziare Idio di qualche benefizio riceuuto, di edificare vn Tempio, ò di lasciare qualche parte de' suoi beni stabili per il culto, e seruizio diuino, ò cose simili, non lo potrà fare senza particolar licenzia del Senato? E come non è questo vn opporsi alla legge diuina, & alla scrittura sacra qual dice *Vouete, & reddite?*

E se bene sappiamo, che quel *vouete* è libero; non dimeno quel *reddite*, è di obligo, e finalmente quanta sia iniqua, e ingiusta questa proibizione, lo dimostra Simmaco Papa con queste parole.

*Valde enim iniquum, & ingens sacrilegium est, vt quacumq; vel pro remedio peccatorum, vel pro salute, & requie animarum suarum vnusquisq; venerabili Ecclesiæ contulerit, aut certe reliquerit, ab his, quibus maximè seruari conuenit, id est Christianis, & Deum timentibus hominibus in aliud transferri, vel conuerti permittatur. Propterea qui hæc non prouiderit, & aliter quam scriptum est prædia Ecclesiæ tradita petierit, vel acceperit, aut possederit, nisi se cito correxerit, quo iratus Deus animas percussit, Anathemate feriatur, sitq; accipienti, vel donanti, vel possidenti Anathema.*

E la

E la scusa, che adducono in difesa de' Signori Venetiani, cioè, che se bene proibiscono, che non si lascino alle Chiese beni stabili, non per questo intẽdono di proibire le limosine, e donatiui alli luoghi pij, e spirituali, cõtentandosi, che habbiano il prezzo, e valore di quei beni, non è scusa, che legittimante gli scusi, e difenda dalla ingiustizia come appresso proueremo.

E rendendo ragione di questo dicono, Perche di continuo acquistando la Chiesa, e non mai ritornãdo ne' Laici, era cosa certa, che in breue sarebbe passato ne gl' Ecclesiastici tutta, ò la maggior parte delli fondi di essa con pregiudizio delle cose publiche, il qual pregiudizio, come dicono in vn'altro luogo sarebbe, che mancando loro questi fondi, verrebbe anche à mancar loro il modo di poter sostentare i carichi, e fazzioni, che necessariamente si fanno per conseruazione della Republica.

Non è dubbio, che questa ragione à prima fronte pare bellissima, & honestissima, e piena di prudenza, e prouidenza humana; mà vediamo vn poco, quanto importi, e quanto sia conforme alla verità.

Dico dunque principalmente, che questa loro così squisita prouidenza, con la quale vogliono prouedere alle cose lontanissime, e che non possono succedere, se non in processo delle migliaia d'Anni non è commendabile, nè ragioneuole, e dalli buoni Christiani, quali confessano la prouidenza di Dio, circa le cose di questo mondo, sarà più presto giudicato vano timore, e diffidenza inutile, che prudenza sauia.

In oltre questa ragione è totalmente contraria al Consiglio di Christo, il quale in più luoghi dissuadendo gli huomini dalla souerchia sollecitudine delle cose mondane, & esortandoli à vendere, e dare quello, che possegono per amor suo, e cõfidare nella sua prouidenza, promettendo loro maggior guadagno dice: *Quærite primum regnum Dei, & hæc omnia adijcientur vobis.* Contro à questo

Con-

Consiglio di Christo, che incamina gl'huomini alla perfezzione, non è direttamente, e manifestamente la ragione de' Veneziani? quale vuole confidar più nella propria sapienza, e prouidenza, che nella diuina, accompagnata da così gran promessa: E se Idio Nostro Signore non solo si contenta, che i Sacerdoti del Testamento Vecchio habbiano possessioni, e beni stabili; mà comanda, e vuole, che sieno loro assegnate le Cittadi intere, e che posseggano tutti i Terreni, che per mille passi circondano le dette Città, come si è detto di sopra, come possono i Signori Veneziani, & con qual ragione fare d'inferiore, e deteriore condizione i Sacerdoti di Christo, concedendoli solamente il prezzo, & il valore delle cose, e non li beni stabili? Più oltre se fosse vera questa loro ragione, che perciò possino proibire questo passaggio de' beni tēporali ne gli Ecclesiastici, per conseruare le lor forze fondate in questi beni, e per mantenere li molti carichi, e supplire alli bisogni della Republica per sua conseruazione, seguirebbe, che anche fosse vero, che per questa medesima ragione potessero proibire, che le persone Laiche à loro soggette non potessero passare dalla Vita secolare alla religiosa, e celibato, e dedicarsi al culto, e seruizio di Dio, poiche non è dubio, che col mezo della religione vien leuata la generazione di tanti huomini, che potrebbono seruire al suo Principe, e supplire à molti carichi, e seruizij, de' quali la Republica ne tiene bisogno; mà nō credo già, che li Signori Veneziani cō questo lor pensiero arriuino fin' adesso à questa pretendenza: Mà si può ben temere, che essendo scorsi con questa loro disobbidienza in così manifesto dispreggio del Sommo Pontef. della sua Autorità, e de' suoi Sacerdoti, continuando di prestare orecchie à falsi, e pessimi Consultori possino finalmente traboccare in peggio; Ma se questo secondo non possono delle persone; manco possono giustamente il primo delle robbe, sendo la medesima ragione dell'vno, e dell'altro.

Mà

Mà paſſiamo più oltre. Come poſſono dire, che in breue tutta, ò la maggior parte de fondi ſarebbe paſsata negli Eccleſiaſtici, poiche ſecondo il lor diſcorſo, il quale ſi fà lor buono, ſe bene non è veriſimile in ſpazio di 1200. Anni è paſſato ſolamente il quarto nell'Eccleſiaſtico, nel qual tempo però io vò oſseruando, che ſi ſono fabricati da' fondamenti tanti Conuenti di Religioſi, tanti Monaſteri di Monache, tanti Spedali, tanti Oratorij, e luoghi pij, tante Abazie, tante Chieſe Cattedrali Collegiate, e Parrocchiali, con tante rendite, & entrate, come ſi sà, & hanno abbracciato ſolamente il quarto. Ora, che ſolo, e rare volte ſi fà qualche legato pio, e ſi ereggo qualche capella, ne ſegue pure di neceſſità, che ī iſpazio d'altri 1200. anni, anzi di dieci mill'anni non poſsono ſolamēte paſsare tutta, ò la maggior parte (come dicono) delli ſtabili negli Eccleſiaſtici, mà nè anco vn'altro quarto, anzi vna duo decimà parte.

Mà dicamiſi di grazia il voler prouedere con queſta legge à quelle coſe, che ſono tante lontane, e quali come habbiamo detto di ſopra, nè anche poſſono auuenire dopò migliaia d'anni; non è egli vn volere entrare inanzi non ſolo à quello, che s'appartiene al Papa; mà à quello, che s'appartiene allo Spirito ſanto, & alla diuina prouidenza, come ſe ella non ci foſſe, à guiſa d'Ateeſti?

E come poſſono dire, che il laſciare alla Chieſa ſia in danno della Republica: Dicamiſi; Li Monaſterij delle Monache non ſono pieni delle lor figlie? e queſto nō cade in ſolleuazione de' loro Cittadini, quali per non diminuire le loro facoltà, ò reſtare il più delle volte poueri, le depongono il più delle volte in quei Sepolcri, non per voto, che habbiano di Verginità; ò ſpontanea volontà di ſeruire à Dio; mà per non dar loro quella Dote, che conuerebbe? I Conuenti de' Frati, I Seminarij de' Preti non ſon pieni de' loro figliuoli, e del lor ſangue? A' chi ſi conferiſcono li Veſcouadi, l'Abazie, i buoni Canonicati,



D e le

e le altre Chieſe opulenti, ſe non a' nobili Veneziani? E quante caſe nobili ſi ſono mantenute, e tuttauia ſi mantẽgono delli beni Eccleſiaſtici?

Et vltimamente come poſſon dire, che li beni delle Chieſe non mai tornino ne'Laici? Veggaſi di grazia, e cõſideriſi la carità, che in tutti i tempi hà dimoſtrato la Sede Apoſtolica à tutti li Principi Chriſtiani nel ſoccorrergli liberalmente in tutti li loro biſogni, e particolarmente in tutte le guerre, c' hanno hauuto, ò contro gl'Heretici, ò contro gl'Infedeli. Quante decime hanno lor conceduto? Quante migliaia di ſcudi mandati contanti? Quãti ſoldati armati, e pagati à ſue ſpeſe? Quante Abazie hanno ridotte in commende ſecolari, per far Collegij publici à ſeruizio delle Nationi? Quanti Monti hanno fatto i Pontefici paſſati ſopra le loro entrate, per ſoccorrere li Prencipi Chriſtiani, & altre neceſſità cõmuni, occorrenti alla giornata? Quanti benefizij Eccleſiaſtici hanno conceduto li Pontefici in commende de Cauallieri ſecolari in Spagna, in Francia, in Toſcana, & altri luoghi, la Collazione de' quali l'hanno conceduta à Prencipi ſecolari, & eſſi Cauallieri ſtanno ſottopoſti al loro foro? Quante volte hanno conceduto li Pontefici, che ſi poſſino vendere parte de' beni ſtabili Eccleſiaſtici, per ſouuenire alle calamità, e biſogni, nelli quali alle volte s'è trouato il Chriſtianeſimo, per l'oppreſſione de' Turchi, & Heretici? Et è pure anche vero, che non ſono molti anni, che li ſteſſi Signori Veneziani in tempo molto opportuno à loro n'hebbero vn'importante, e ſalutifero ſoccorſo, come dunque è vero, ò poſſono dire, che i beni de gli Eccleſiaſtici non mai più tornino ne' Laici?

Parmi, che da quanto ſi è detto fin adeſſo, conſti aſsai chiaramente. Che il ſecondo fondamẽto de' Signori Veneziani, e le loro ragioni addotte per iſcarico loro ſiano ſenza fondamento, e ſenza ragione; e perche da queſti dependono le lor leggi, ne ſegue conſeguentemente, che

fieno ingiufte, e che perciò il Pontefice giuftiffimamente gl'habbia ammoniti, che le doueſsero arrogare ; il che nô hauendo voluto fare gli habbia come giuftiſſimo Giudice, conforme a'ſacri Canoni ſcomunicati, & interdetti. Nè hà però in queſto caſo Sua Beatitudine fatto coſa punto nuoua, nè caminato per ſtrada inſolita, ò diſuſata; mà calpeſtrata, e battuta dalle determinazioni antiche de' Sacri Concilij, e Canoni, e dalle Pedate di tanti Sommi Pontefici ſuoi predeceſſori, i quali hanno ſempre con ogni lor potere, e con ogni ardore, e zelo di pietà difeſa, e conſeruata la libertà Eccleſiaſtica, e però ſe ſono (come dicono) veri, & obbedienti figliuoli di S. Chieſa, e della Sede Apoſtolica, conoſciuta la verità doucrebbono (ſcacciate le tenebre de' particolari) ricorrere alla benignità di N. S. come à Padre comune, dal quale ſenza dubio alcuno ſono per riceuere ogni honeſta ſodisfazione; & à queſto li douerebbe muouere efficacemente, non ſolo la verità del fatto, mà anche il rimorſo, che debbono hauere della propria Coſcienza, dell'offeſa, che fanno à Dio, & al ſuo Vicario in terra; la cõpaſſione, che debbono hauere de'ſuoi popoli, hauendoli con queſta ingiuſta diſobbidienza intrigati in tanti trauagli di Coſciẽza, & inuilupata la Republica in tante ſpeſe, e danni, così di lucro ceſſante, come danno emergente, che in iſpazio di vn Anno ſolo importerãno molto più, & infinitamente più, che il danno, che temono, che poſſa loro auenire in mille anni con il mantere queſta loro legge iniqua.

Mà ſento, che mi dirãno, che queſte ſpeſe le fanno per mantenere la loro libertà; & io riſpondo loro, Che ſtando l'Ingiuſtizia della legge, come habbiamo prouato, queſta non ſi può chiamare libertà; mà forza, & vſurpazione.

Diranno, che queſto non è ſolo parere loro; mà delli ſette Teologi, & altri loro Legiſti, e Canoniſti, quali coſì conſigliano; & io riſpondo, che ſe haueſſero conſulta-

ta queſta cauſa con buoni, e non appaſſionati Dottori, e con quello, che dicono i Sacri Canoni, e Santi Dottori, non ſarebbono ſcorſi in queſto errore; Mà eſſendoſi intoppati in Dottori, che ſono apunto quelli, ò ſimili almeno à quegli, che deſcriue S. Paolo, ſcriuendo à Timoteo; *Veniet tempus cum ſanam Doctrinam non ſuſtinebunt; ſed ad ſua deſideria coacerusbunt ſibi Magiſtros prurientes auribus, & à veritate quidem auditum auertent, & ad fabulas conuertētur.* Hanno voluto queſti loro Dottori, per non dire ſeduttori, adulare il Principe, & il Senato, e tacendo la verità anteporli il veleno della lor falſa, e ſchiſmatica Dottrina, coprendola col fuco di alcune autorità da loro malamente interpretate, & inteſe, e peggiormente addotte, per confermazione della lor falſa, e peruerſa opinione.

E ſi poſſono veramente dir fauole tutto quello, che ſino adeſſo hanno ſcritto, ò ſcriueranno; perche in quello non ſi ſcuopre ſe non apparato di belle parole, perſuaſioni Topiche, e Politiche, e ſtilo d'eloquenza, per ingannare i ſemplici, e tenere in offizio, e fede i lor popoli, acciò credano, che la ragione ſia dal canto loro.

Mà, che nè gl'Imperadori, nè Rè, nè qualſiuoglia Principe temporale poſſa ingerirſi nelle coſe ſpirituali delle Chieſe, nè contro Sacerdoti, ò perſone Eccleſiaſt. cōtro le quali non hanno autorità alcuna, e che non poſſino far leggi, che ſiano in pregiudizio dello ſtato Eccleſiaſtico, non mancano Canoni antichiſſimi di Santiſſimi Pontefici, & antichiſſimi Dottori, che l'hanno apertamente dichiarato.

Simmaco Papa, nella ſeſta Sinodo al tempo di Teodorico Rè, dice. *Non licet Imperatori, nec cuiquam pietatem cuſtodienti, aliquod contra diuina mandata præſumere, nec quicquam quòd Euangelicis, vel Propheticis, aut Apoſtolicis regulis obuiet agere.* Felice Papa ſcriuendo a' Principi dice. *Certum eſt hoc rebus veſtris eſſe ſalutare, vt cum de cauſis Dei agitur, iuxta ipſius conſtitutionem, Regiam voluntatem, Sacerdotibus*

tibus

*tibus Christi Iudicatis subdere, non praeferre, & sacrosancta per eorum Praesules, potius discere, quam docere.*

Iuone nell'istesso luogo dice. *Lex Imperatoris non est super legem Dei; sed subtus imperiali Iudicio non possunt iura Ecclesiastica dissolui*, e lo proua con l'autorità di due Sommi Pontefici santissimi, & antichissimi, Giouanni, e Gregorio; l'vno, e l'altro di questo nome primi.

Nicolò Primo, scriuendo à Michele Imperatore, dice. *Imperium vestrum suis Reipublicae quotidianis administrationibus debet esse contentum non vsurpare quae Sacerdotibus Dei solum conueniunt.*

E Giouanni Primo nella dist. 96. *Si Imperator Catholicus est, filius est, non Praesul Ecclesiae, quod ad Religionem competit, discere ei conuenit non docere: Ad Sacerdotes enim Deus voluit, quae Ecclesiae disponenda sunt pertinere, non ad saeculi potestates, quas (si fideles sunt) Ecclesiae suae Sacerdotibus voluit esse subiectos.*

Molti altri Decreti, e Canoni, & Autorità de' Dottori potrei quì addurre, quali tutti fauoriscono, e dichiarano l'autorità, e superiorità de' Sacerdoti sopra tutti li Principi temporali, e tutte le cose spirituali; mà sarei troppo lungo.

Questi Canoni, e Decreti, & altri innumerabili de' Sommi Pontefici sono stati con somma riuerenza riceuuti, & osseruati da tutti gl'Imperadori, e Rè Cattolici, e fedeli, come Oracoli vsciti dalla bocca diuina.

Da Costantino Magno, come consta in piu luoghi; nè furono le sue parole per eccesso di pietà, e benignità, come dicono alcuni; mà per conformità di Verita, e Religione.

Così l'intese Valentiniano scriuendo à Teodosio suo Padre, che al Pontefice Romano s'aspetta giudicare delle cose della Fede, e de' Sacerdoti.

Così Marziano arrogò molte leggi cōtro la libertà Ecclesiast^ca^. promulgate da gl'Imperadori suoi predecessori.

Così

Così afferma Basilio, che i Laici non possino, nè debbano intromettersi nelle cause Ecclesiastiche, le quali solamente si appartengono alli Pontefici, e Sacerdoti.

Hora questi Canoni, e leggi Imperiali harei desiderato io, che li Signori Veneziani hauessero portato nel lor Senato, e nel lor Cōsiglio hauessero chiamato questi Pontefici, Imperatori, e Dottori; & à questo modo haurebbono chiaramente veduto, se essi possano impedire, che non si possano lasciare beni stabili à gl'Ecclesiastici, ò che non si fabbrichino Chiese senza loro licenzia, e se essi possono di propria autorità punire, e gastigare gli Ecclesiastici, & allora harebbono anche conosciuto quanto poco, ò nulla debbono credere à questi loro moderni Teologi, e Canonisti, Mercenarij, & Adulatori.

Ma qui replica il Sig. Quirino, che non solo in molte Città d'Italia, come Genoua, Siena; mà in molte Prouincie intere, come la Borgogna, e la Fiandra, & in molti Regni, come di Frācia, di Portogallo, d'Inghilterra, della Sicilia, e altri, si trouano li medesimi statuti, e le medesime leggi, c'hora hanno promulgato li Signori Veneziani, le quali contengono simili, ò poco differenti prouisioni.

A questa obiezzione si risponde facilmēte; perche questi statuti (se pure è vero, che vi siano) fatti dalle Città, dalle Prouincie, e Regni, ò sono fatti con licenza, e consenso del Sommo Pontefice, ò nò; se con licenza, dico, che si possino, e debbono osseruare; mà se senza licenza dico, che sono ingiusti, e che non obligano; e la ragione è questa; Perche non possono li Principi, Rè, & Imperatori fedeli, e Cattolici far leggi, che oblighino i lor popoli all'osseruanza di quelle, quando siano contrarie a' sacri Canoni; perche la legge canonica, è superiore alla ciuile; e se le fanno sono di niun valore, e non obligano; e così affermano tutti li buoni Teologi, e Canonisti, e con questa limitazione, che è verissima, e si caua euidentissi-

mamen-

mamente da' sacri Canoni addotti di sopra, e dalle medesime l'eggi de gl'Imperadori Cattolici, e pij facilmente si soluono tutti gl'argomenti, e ragioni, che si adducono, ò si possono addurre in fauore delli Signori Veneziani, fondati sopra l'autorità de' Principi temporali, quale da loro è chiamata assoluta, legittima, & independēte, il che si può lor concedere con questa limitazione, eccetto che in quelle cose, che sono contrarie alla legge diuina, e canonica.

Dicono li Signori Veneziani: Che l'autorità, che hāno esseguita sopra, e contro le persone Ecclesiastiche è cosa antica, e passano 300. Anni, che li loro Predecessori hāno fatta, & osseruata questa legge. & io replico loro, che passano quattro cento Anni, e più che son fatti questi Canoni, che proibiscono questa, & ogni, e qualunque legge simile; e che essi errano, e sono obligati saperli, & obbedirli; Nè quì vale allegare alcuna proscrizzione di Tempo; perche li Principi temporali per loro stessi, e di lor natura non son capaci di simili autorità.

E quanto all'vso, e antica consuetudine, che pretendono questi Signori d'hauere sopra le persone Ecclesiastiche, dico di più, che non solo è espressamente proibito, e dannato dalle leggi di Cesare, e dalli antichissimi Canoni de' Pōtefici; ma pochi dì sono fù particolarmente proibito dalla Bolla di Gregorio XIIII. sopra l'Immunità della Chiesa, che comincia *Cum alias, &c.* publicata il dì 28. di maggio 1591. e dalla Bolla *In Cena Domini*, che si rinoua ogn'Anno, nelle quali si vede respettiuamēte, che sono leuate, e reuocate tutte le licenze, priuilegij, & indulti á gl'Imperadori, Rè, Duchi, e Republiche, e loro Magistrati, & Offiziali di poter procedere nelle cause Criminali Ecclesiastiche, sotto pena di scomunica Latę sentētiæ, le quali Bolle per essere hormai à tutto il mondo notissime, per breuità quì non si pongono.

Et il volersi difendere li Signori Veneziani dalla Ingiustitia

giustizia, che commettono contro li Religiosi, adducẽdo Priuilegij, & indulti, che in diuersi tempi hanno ottenuto da diuersi Pontefici, è argomento efficacissimo contro di loro; perche hauendo cercato l'indulto Apostol. sopra i Religiosi, è dũque segno, che conosceuano, che per propria loro autorità non lo poteuano fare; mà che questa autorità resedeua nella persona del Põtefice, dal quale ricercauano la sopradetta licenza: Aggiungo, che questi Breui de' Sommi Pontefici, erano condizionati, cioè che potessero gastigare, e punire nõn tutte le persone Ecclesiastiche; mà solamente i Clerici non in tutte le sorti di peccato, & errore; ma solamente nelli delitti della Lesa Maestà, e della moneta falsa, non in tutto lo stato, e dominio loro; mà solamente in Venezia, e suo distretto: e finalmẽte cõn l'assistenza del Patriarcha di Venezia, ò veramente suo Vicario.

Horà li Signori Veneziani di questi Breui si sono seruiti, non solamente in Venezia, e suo distretto; mà in tutto il suo Dominio, non solo nelle persone de' Chierici; mà in tutte indifferentemente, nõ solo ne' delitti attroci; mà in tutti i casi, come à loro è piacciuto; e mai vi hãno chiamato il Patriarcha di Venezia, nè il suo Vicario, nè alcuno Prelato di Santa Chiesa. chi dunque non dirà, che hauendo essi abusato il Priuilegio del Pontefice meritamente perduto non l'habbiano, e non possino più giustificare le loro pretensioni?

Quanto alla proibizione di fabricare nuoue Chiese, si scusano con dire, che ciò hanno fatto à fine, che non sieno fabricate in luogo inconueniente, & indecente, ouero in luogo, che potesse portare qualche gelosia alle loro fortezze, e che nõ hãno parlato delle Chiese fatte; mà da farsi, e che la lor legge casca sopra il suolo, ò vogliamo dire Area, sopra la quale si hãno à erigere dette Chiese, il qual sito non è dubio, che essendo de' Laici, e sotto la loro giurisdizzione, vi hanno sopra legittima autorità, e che non è do-

è douere, che senza la lor licenza occupino quei luoghi, e entrino nel loro stato persone, che da loro non sieno conosciute.

Bellissima in vero appare questa loro scusa; mà falsissima, la ragione si è, che l'Area, & il sito, sopra del quale si hanno à fabricare nuoue Chiese sono de' loro sudditi. questo è vero: la Republica ha legittima giurisdizzione sopra quella, e questo è vero: Non possono i Religiosi sopra quei siti fabricar Chiese, se prima non è concesso loro da padroni, & però è necessario, che lo sappiano, e consentano, & questo è vero; Nè in alcuna di queste proposizioni stà il defetto della legge; Mà, che per fabricar nuoue Chiese s'habbia à chieder licēza al Senato, ouero suoi Ministri; che nel loro arbitrio stia il consentire, ò nō consentire, che si fabbrichino. Or questo non stà bene, & è contro alla libertà Ecclesiastica, & in questo caso solo il Pontefice si lamenta de' Signori Veneziani, i quali se hauessero veduto quel, che dice Papa Marcello, registrato nella distinzione 97. non sarebbono incorsi così facilmente in questi incōuenienti. Dice il Pontefice *Boni Principis est, ac Religiosi Ecclesias contritas, atq; concissas restaurare, nouasq; ædificare, & Dei Sacerdotes honorare, ac tueri.* Et li Signori Veneziani, che sempre hāno professato d'esser buoni, e Religiosi Principi, stante questo decreto, vorranno impedire, e proibire, che non si fabbrichino nuoue Chiese senza loro licenza? I buoni Principi dice il Pontefice deuono restaurare le Chiese vecchie, e rouinate, e farne delle nuoue; e li Signori Veneziani proibiscono, che si facciano nuoue Chiese? Come dūque si potranno chiamare buoni, e religiosi Principi? I buoni Principi deuono honorare, e difendere li Sacerdoti di Dio. E li Signori Veneziani proibiscono, che si possa lasciar loro beni stabili? Dicamisi di grazia. Qual honore, ò protezzione è questo de' Sacerdoti?

E le ragioni, che essi adducono sono insufficienti, e di

niun valore, perche non vuole, nè comanda il Papa, che alcuna Religione, ò Religioso di nuouo per forza, ò senza lor saputa entri in Venezia, ouero ne'loro Stati: Non biasima, ò comanda il Pontefice, che li Signori Veneziani non s'informino diligentemente delle qualità, e cōdizioni delle persone, che desiderano d'entrare al lor seruizio spirituale, e non sodisfacendo loro, non possino non accettarli: Non vuole, che per forza siano occupati li siti, oue si hanno à fabricare le nuoue Chiese. Non vuole, che le Chiese sieno fabricate in luogo disonesto, ouero di sospetto, e fin quì è molto laudabile la diligēza di questi Signori; Mà il fare vna legge, che semplicemente, & assolutamente proibisca, che non si possino far Chiese per l'auuenire senza licenza del Senato, hor questo è quello, che offende Idio, che è contrario alla libertà, & immunità della Chiesa, e che in modo alcuno non può, nè deue tollerare il Pontefice Romano, al quale s'aspetta, & è richiesta questa cura: In tutto il resto non muouerà parola il Pontefice; anzi se si trouerann o Chiese edificate in luogo, che faccia pregiudizio alle lor fortezze, essendone richiesto, si contenterà, che sieno dissacrate, e conuertite in vso profano, come fù fatto in Piacenza pochi anni sono, oue per commodità della fortezza, che si fabbricaua, fù cōceduto al seruizio di quel serenissimo Principe vn amplissimo Monastero, & nobilissimo Tempio de'Padri Canonici Regolari, con obligo però, che assegnasse tanto delle sue entrate, che se ne potesse riedificare vn simile in seruizio di queī Padri.

Mà veniamo all'vltima legge de' beni emphiteotici, la quale però è la prima nominata nel Monitorio, & è questa. Che per l'auuenire, e in ogni tempo li beni emphiteotici, e liuellarij condotti da' Laici, e da loro posseduti, non possino mai più ritornare à luoghi pij, & alle Chiese, donde furono alienati; nè consolidarsi l'vtile col diretto Dominiò di quelli, sotto qual siuoglia titolo, ò colore

lore eziam di linea finita nelle prime Inuestiture compresa, nè per qualsiuoglia causa pigliarne la proprietà, spogliando le dette Chiese, luoghi pij, e persone Ecclesiastiche d'ogni ragione, e azzione, che sopra di quelle cõpetesse loro, riseruando loro solamẽte il dominio diretto.

E se bene il Signor Quirino nel suo trattato dice, che questa legge de' Signori Veneziani nõ parla de' beni Emphiteotici, il che per farli piacere se li può concedere, lasciandone però la verità al suo luogo; confessa nõdimeno, che parla de' beni Ecclesiastici, quali con certe condizioni, e patti son posseduti da' Laici; E rendendo la ragione, perche dal Principe fosse fatta simil legge, dice: Che que' beni Ecclesiastici da principio erano incolti, e infruttuosi; mà con l'industria, e sostanza de' Laici sono ridotti nel termine, nel quale si trouano, e che se tornassero ne gli Ecclesiastici sarebbe la rouina di molte case, e famiglie, e Castelli.

Hor quì (prego) che in grazia mi si dica Qual autorità, ò giurisdizione hà il Principe di Venezia sopra i beni Ecclesiastici, che già sono consecrati à Dio, che ne possa disporre altrimenti di quello, che comandano i sacri Canoni? Nõ è questo l'vsurparsi l'autorità altrui? Nõ è questa ingiustizia euidentissima, la quale oltre al rompere i leciti patti de' contraenti, & alterare la natura del contratto, vsurpa anche, e toglie alle Chiese, e Rettori di quelle il suo, anzi quello, che è di Dio? e la ragione addotta, chi non vede, che non è nè ciuile, nè canonica, nè naturale; mà solamente politica, e come hoggidì si dice ragion di Stato, la quale si fà lecito tutto quello, che li torna bene, eziandio, che fosse espressamente contro à precetti diuini, come è manifesto nel presente caso.

E' verissimo, e ogniuno lo sà, che li beni delle Chiese à questo fine si concedono a' Laici, accioche da loro siano migliorati, & accioche non venga quel danno, che suppone il Signor Quirino se li concedono ordinariamente

o in terza generazione, ouero à linea finita. Mà hora il voler leuare à gl'Ecclesiastici queste ragioni è giustissime pretensioni di caducità, che hanno sopra simili beni, che con tali patti son posseduti da' Laici, non è questo vn manifesto furto, anzi nefandissimo sacrilegio? Vogliamo vedere, che à questo non s'estende l'autorità di alcuno Principe temporale? Sentiamo quelché dice Papa Bonifazio Primo. *Nulli liceat ignorare: Omne quod Domino consecratur, siue fuerit Homo, siue Animal, siue Ager, vel quicquid semel fuerit consecratum, Sanctum Sanctorũ erit Domino, & ad ius pertinet Sacerdotum: Propter quod inexcusabilis erit omnis, qui quæ à Domino, & Ecclesia cui competunt, aufert, vastat, inuadit, vel eripit, & vsq; ad emendationem Ecclesiæq; satisfactionẽ vt sacrilegus iudicetur, & si emendare noluerit excomunicetur.*

Così anche determinaua Papa Pio Primo dicendo. *Prædia diuinis vsibus tradita quidam humanis vsibus applicãt, & Deo nostro, cui tradita sunt ea subtrahunt, vt sibi inseruiant. Quapropter ab omnibus illius vsurpationis contumelia depellẽda est, ne prædia vsibus secretorum cælestium dicata, à quibusdã inuentibus vexentur. Quod si quis præsumpserit vt sacrilegus iudicetur.* E l'istesso piu strettamente prohibisce Gregorio X. nella sua decretale fatta nel Concilio di Leone, la quale comincia. *Hoc consultissimo prohibemus Edicto, vniuersos, & singulos Prælatos Ecclesias sibi commissas, bona immobilia, seu iura ipsorum Laicis submittere, subijcere, seu supponere, absq; capituli sui consensu & Sedis Apostolicæ licentia speciali.* E poco piu di sotto soggiugne. *Ex contractibus præterea super præmissis huiusmodi licentia, & consensu interuenientibus hactenus initis, vel quos in futurum inire contigerit, seu occasione illorum Laici vltra id quod ex natura contractuum ipsorum, vel adhibita in eis lege permittitur, aliquid nõ vsurpent; Qui verò secus egerint, nisi legitimè moniti ab huiusmodi vsurpatione destiterint, eo ipso sententiam excõmunicationis incurrant, & ex tunc ad supponendum terram ipsorum, si opus fuerit, Ecclesiastico interdicto liberè procedatur.* Dic simili poteua il presẽ

te Canone esser più chiaro, e più à nostro proposito contro à queste vltime leggi de' Veneziani? E se il Serenissimo Principe di Venezia, e il suo Senato sono tanto gelosi della loro giurisdizzione, e meritamente, che non vogliono, e nó permettono, che da altri sia violata; perche dunque così facilmente vsurpano loro, e si ingeriscono, e vogliono violare la giurisdizzione Ecclesiastica, quale fù sempre veneranda à tutti i Principi Cattolici, e fedeli?

Aggiungo, che tutti questi Canoni fatti à fauore della libertà, e immunità Ecclesiastica, alla Chiesa, e sue persone, sono stati poi innouati, e confermati dal sacro Concilio di Trento, publicato, e riceuuto dalla Repub. di Venezia, e per la Città, e per tutto il suo dominio, nel qual decreto si comanda, non meno alla istessa Republica, che à tutti gl'altri Potẽtati del Christianesimo, e queste sono le parole. *Decernit itaq; & præcipit Sancta Synodus Sacros Canones, & Concilia generalia omnia, necnon alias Apostolicas sanctiones in fauorem Ecclesiasticarum personarum, libertatis Ecclesiæ, & contra eius violatores editas, quæ omnia præsenti etiam decreto innouat, exactè ab omnibus obseruari debere, proptereaq; admonet Imperatorem, Reges, Respublicas, Principes, & omnes, & singulos cuiuscunq; status, & dignitatis extiterint, vt quò largius bonis temporalibus atq; in alios potestate sunt ornati, eo sanctius quæ Ecclesiæ iuris sunt, tanquam Dei præcipua, eiusq; patrocinio tecta venerẽtur, nec ab vllis Baronibus, Domicellis, Rectoribus, alijsq; Dominis temporalibus, seu magistratibus, maximè Ministris ipsorum Principum lædi patiantur, sed seuerè in eos, qui illius libertatem, immunitatem, atq; iurisdictionem impediunt animaduertant.*

Hora da quanto habbiamo detto di sopra, è manifesto, e chiaro, che le quattro leggi de' Signori Veneziani, fatte nuouamente, ò innouate da loro, come dicono tutte sono contrarie à sacri Canoni, alle constitutioni Apostoliche, e sacri Concilij generali. Et qui addimando io à Signori Veneziani, ò vogliono vbbidire à questi Canoni,

ni, & Concilij, ò nò, se dicono sì, bisogna adunque necessariamente, che reuochino le dette leggi, come comāda il Pontefice, e così sarà finita la controuersia. Se dicono di nò, domando loro di nuouo perche nō voglino obbedire, ò perche semplicemente non voglino, ò pure perche pensino non esser obligati: se dicono perche non vogliono, dico loro, che questa voce non è voce di pecorella di Christo, delle quali disse nostro Signore. *Oues meæ vocem meam audiunt, & sequuntur me.* & altroue *Quæcumq; dixerint vobis seruate, & facite*; Mà è voce di infruttuoso capretto, e questa resistenza di volontà ingiusta, è vn manifesto disprezio, il quale non si ferma nel Papa, come forse pensano li Signori Veneziani; mà passa in Christo, e nel suo celeste Padre, come disse nostro Signore *Qui vos spernit me spernit. Et qui me spernit, spernit eum, qui me misit.* Se diranno, che pensano non essere obligati, perche questi Canoni sono stati fatti dalli Pontefici Romani, per interessi proprij; rispondo loro, che il voler leuare al Pontefice Romano questa autorità soprema, concessali immediatamente da Christo, d'ordinare, e stabilire con leggi inuiolabili le cose del culto diuino, e della Christiana religione, è proprio vn volere rouinare, & annichilare la Religione Christiana, e fare, che in essa non vi sia cosa alcuna di fermo, di stabile, e sicuro; mà concedere, che ogn' vno possa credere, & operare come li piace, e cosi ogn' vno potrà fabricarsi vn Christo à suo modo, e crederlo come più li piacerà, e viuere secōdo la libertà, ò per dir meglio, secondo la licenza della loro mal composta, e disordinata conscienza; e cosi ciascuno potrà fondare secondo la sua opinione vna Chiesa, e cosi saranno tante Chiese quante opinioni; Di modo, che ci mancherà quello Articolo della Fede, che dice *Credo vnam Sanctam Ecclesiam.* E così non volendo li Signori Veneziani, che si creda, & obbedisca alli Romani Pontefici, che sono li veri successori di S. Pietro, e di Christo, bisognerà, che Christo, ò di

nuouo

nuouo ſcenda in Terra, ò mandi nuoui Apoſtoli, e Profeti à dichiarare quale ſia il ſuo Euangelio, qual ſia la ſua Chieſa, e quali ſiano quelle coſe, che credere, & operar ſi deuono. Nè manco ſi può dire ragioneuolmẽte, che quei ſantiſſimi Pontefici, c'hanno fatto i ſacri Canoni, gl'habbian fatto per qualſiuoglia humano, ò proprio intereſſe; poiche, & per la loro buona Dottrina, & ſantità di vita conſta chiaramẽte, che non haueuano nel core, nella bocca, & nelle mani altro, che l'honore, & ſeruizio di Dio, e della ſua ſanta Chieſa, e però per loro conſeruazione ſtimorno ſempre così poco la vita, & ogni humano intereſſe, ch'andauano così prontamente, e glorioſamente al martirio.

Aggiungo per vltimo alla riſpoſta delle quattro leggi, e delle Ragioni del Sig. Quirino, che ſono apunto come quelle perſuaſioni, che faceuano anticamẽte gl'Infedeli a' Chriſtiani, come ſi legge in Tertulliano, i quali per ritirare i fedeli dall'ardore della Fede, e dal Martirio, cõ orpellate ragioni dauano loro à credere, che à Dio nõ piaceua la morte de gl'huomini; che egli morì per darci la Vita; Che il penſar di ſeruirlo col voler per lui morire era diſſeruirlo; Che non ſarebbe ſtato vero Saluatore de gli huomini, ſe gli piaceſſe d'eſſer cauſa della morte loro, e ſimili; le quali ragioni con inſidioſa eloquẽza ſpiegate, pareuano da principio nõ maluagie; mà perche nel fine riuſciuano doloroſe, perche à poco à poco gli induceuano alle diſſolutezze de gli ſpettacoli, e pompe Teatrali, allettamenti d'ogni ſorte di libidine: Però Tertulliano nel Trattato, che egli fà, e intitola *Scorpiacum* aſſomiglia quegli Oratori alli Scorpioni, quali non mordono con la bocca, mà feriſcono con la coda, nella quale han tutto il lor veleno: Così apunto le leggi de' Signori Venetiani, e le ragioni de' lor defenſori, ſi poſſono per queſta ſimilitudine chiamare ſcorpioni, perche ſe tu gli guardi alla bocca, & al principio; non pare, che ſieno nociui; mà ſe

tu guar-

tù guardi alla coda, cioè al fine, trafiggono, e nella puntura spargono veneno mortale; perche nel principio mostrano vaga prospettiua di prudenza, e prouidenza grande di buon gouerno; di carità verso i Popoli, di beneficio publico, di conseruazione di Stato, d'honestà di necessità, e simili colorite ragioni: mà nel fine vi si scopre il veleno di ingiustizia, di sacrilegio, di vsurpazione, offesa di Dio, dispregio de' Canoni, disubbidienza al Pontefice, sprezzo delle Censure Ecclesiastiche.

Hora hauēdo noi fin quì dimostrato, come li duoi primi fondamenti, a' quali si appoggiano le ragioni de' Signori Veneziani, non sono nè stabili, nè fermi; mà rouinosi, e fondati in aria; resta hora, che breuemente dimostriamo, come li altri duoi fondamenti sono medesimamente senza fondamento, infermi, rouinosi, e falsi, e malamente intesi da loro.

3° fond.° Nel primo dicono, che, essendo il Papa Principe spirituale, non hà autorità di impedire, ò di comandare, che siano arrogate le leggi, che fanno i Principi temporali, per conseruazione del loro Stato.

4° fond.° Nel secondo fondamento dicono, che la scommunica, che hà fulminato N.S. contro di loro è nulla, & inualida per le ragioni poste nel principio, e che perciò essi giustamente non la temono, nè osseruano.

Hora se io hauessi à trattare con Eretici mi spauenterebbe grandemente la fatica, perche abbracciano questi due fondamenti tante questioni, e controuersie frà Cattolici, & Eretici; che non potrei vscire di così gran Pelago, nè con breuità di concetti, nè con breuità di tempo Il che però è stato il mio principale intēto in questa scrittura; Ma hauendo à trattare con vn Principe, e cō vn Senato, che sempre è stato Cattolico, e sempre hà difeso la Fede, e la Chiesa Cattolica, spero vscirne presto, e cōn felice fine.

Concordano tutti gli Scrittori Cattolici, che il Papa è

Pastore

Pastore vniuersale de tutti i fedeli, de'quali Christo Nostro Signore commesse la cura al suo Vicario Pietro, e cōseguentemente à tutti li suoi successori, dicendo *Pasce oues meas: Pasce agnos meos.*

Conuengono parimente tutti gli Scrittori Cattolici, che il Papa nelle cose della fede, e de'costumi, & in tutte le controuersie, che occorrono nelle cose Spirituali, & Ecclesiastiche sia giudice vniuersale vltimo, & independēte.

Concordano similmente tutti gli Scrittori Cattolici, che il Papa, se bene non pretende di pregiudicare a'Principi Christiani temporali, nè al lor gouerno temporale; nondimeno in quelle cose, che i Principi temporali errassero, ò circa la fede, ò circa li buoni costumi, e contro la libertà, & immunità Ecclesiastica, può, e deue il Pontefice Romano per la carica, & offizio, che tiene, ammonire, riprendere, e correggere li detti Principi, per ridurli alla giustizia, & osseruanza di quelle cose, nelle quali con danno dell'anima loro, e pregiudizio altrui errano, e deuiano dalle leggi communi à tutto il Christianesimo.

E di più nel Concilio Lateranense celebrato sotto Innocenzio Terzo, nel quale furono presenti li Patriarchi Gierosolimitano, e Constantinopolitano, settanta Metropolitani, quattrocento dodici Vescoui, mille e trecento Prelati d'inferiore condizione, i Legati dell'vno, e dell'altro Imperio, & gli Oratori de'Rè di Francia, di Spagna, d'Inghilterra, di Gierusalem, e di Cipri, di comune parere di tutti i Padri, anzi di tutto il Concilio fù fatto publico decreto, confessando tutti, così esser necessario per il seruizio di Dio, e benefizio vniuersale di tutto il Christianesimo: Che quando li Principi Christiani, quali non riconoscono superiori, ò l'vno contro all'altro hauesse qualche differenza, ò commettesse qualche errore, ouero contro à suoi sudditi douessero stare al giudizio, e correzzione del Romano Pontefice.

Hora stante la verità di quello, che habbiamo detto di

sopra; cioè, che li Principi temporali nõ hanno autorità, ò potestà alcuna sopra le persone Ecclesiastiche, nè sopra li lor beni, e che le leggi fatte nuouamente da' Signori Veneziani sono chiaramente (come habbiamo prouato) cõtro i sacri Canoni, e contro la libertà, e immunità della Chiesa, e contro l'honore, e seruizio di Dio; Chi sarà quello, che possa con ragione negare, che il Papa nõ habbia potuto, ò douuto ammonirli, come hà fatto più volte paternamente, per reuocar dette leggi? E passati li debiti termini di ragione, e perseuerando i Veneziani ostinatamente nella loro disobbidienza, cõ molto pregiudizio della loro salute, e scandalo vniuersale di tutto il Christianesimo, nõ li habbia potuto, e douuto (come hà fatto) scomunicare, e interdire? seguendo in ciò il costume, e l'vso antico, che hanno osseruato tanti Romani Pontefici in simili occasioni de' Principi disubbedienti, e contumaci; de' quali essendone piene tutte le Istorie, non istarò à raccontargli; sì per fuggire la prolissità del dire, come anche per non infastidire il Lettore; nè questo però è vno arrogarsi vna assoluta autorità delli Principati d'altri; perche si stringe il Papa, cõ la sua autorità frà i termini delle cose spirituali, e spettanti alle persone, e cause Ecclesiastiche. Nè questo è pregiudicare alle ragioni de' Principi temporali, perche essendo tutti i Principi Christiani pecorelle di Christo, e dell'Ouile di Santa Chiesa, della quale è Pastore il Papa, nelle cose, che appartengono alla salute loro; deue il Sommo Pontefice, & è obligato à pascere, reggere, e correggere, tanto li Principi, quanto tutte l'altre persone particolari.

Nè vale il dire, che la sentenza non sia valida, perche non sono stati citati; poiche consta, che quando fu la sentenza il Principe, e Senato di Venezia ò hebbero il precetto del Papa, come anche confessano quegli, che scriuono in suo fauore, e nella sentenza vi sono le tre monizioni, che tutte si risoluono in citazioni; Mà quando anche non vi

fossero

fossero state; nondimeno saria stata valida la detta sentéza; atteso, che il Papa in questa causa hà proceduto *per viam notorij* si come *de iure* poteua fare, nelle quali non si ricerca la citazione; nè manco era di necessità seruar l'ordine giudiziario, come già scrisse Papa Nicóla al Rè Carlo, con queste parole.

*Quæ Lotharius Rex Nepos vester fecit, accusatione non indigent, manifesta enim sunt teste Apostolo, opera carnis fornicatio, & immunditia, &c. In manifestis enim calliditate accusantium non opprimitur reus, nec tergiuersatione proprium crimen cilatur, cum culpa sui oculis omnium sponte se ingerat; atq; in talibus iudiciarius ordo non requiritur, qui ideò tantum institutus est, vt nec innocentia insidijs pateret aduersantium, nec culpa delinquentium sententiam effugeret iusti examinis.*

Nè meno è vero, che in questa scomunica manchi la debita materia, quale è il peccato, perche di già habbiamo prouato, che li Signori Veneziani hanno grauemente errato in fare, e publicare leggi ingiuste contro l'immunità, e libertà Ecclesiastica, & hora maggiormẽte peccano stando ostinati in nó volere riuocarle, & aggiungendo peccato à peccato non temono, nè stimano le scomuniche, e sforzano li lor popoli à non le stimare, e stare del continuo nel peccato mortale, e sotto pena di morte, e morte ignominiosa comandano a' Sacerdoti, e Religiosi, che non le stimino, e sforzatamente ( cosa orribile da dirsi, e vdirsi) li fanno celebrare.

Nè possono con ragioni dire, che la scomunica sia inualida, perche il Papa è huomo, e può errare come gl'altri, e che di fatto hà errato in questo, perche non è stato bene informato delle lor leggi; Perche qual maggior informazione, ò più sicura, e certa poteua hauere il Papa delle lor leggi, che la propria inspezzione delle medesime leggi? che la propria confessione de Veneziani? e finalmente l'ostinata lor difensione di quelle? e però anche di quì si vede, che in questo giudizio non hà erra-

to, nè possuto errare per mala informazione, ò perche sia stato mal consigliato, come li oppongono.

E quanto à quello, che dicono, che il Papa, come huomo può errare, e che perciò si deue molto bene essaminare questa sua sentenza, la quale da loro è stata giudicata precipitosa, e veder prima, e cōsiderare, se è valida, ò nò, ò se si deue osseruare, ò nò. Rispondo, che se bene è vero, e concedono tutti i Teologi, che il Papa, come persona priuata, & come Dottore priuato possa peccare, & errare; e che perciò anch'egli è obligato alla confessione sacramentale de suoi peccati, nondimeno come Pontefice non può errare, particolarmente nelle cose concernenti la fede, & i buoni costumi per l'assistenza, che hà dello Spirito santo, quale assicura i Giudizij da gli errori, e particolarmente quando procede *de consilio fratrum*.

Mà quì diranno li Signori Veneziani. Noi non siamo in questo secondo caso; mà si tratta d'vn giudizio particolare, e d'vna causa particolare, la quale non è di fede, & appresso di noi è dubia: Rispondo, che in queste cause particolari, e dubie (secondo il parere di tutti i Teologi, ò possa il Pontefice peccare, ò nò, che adesso non è tempo di diffinirlo) il suo giudizio nondimeno, e la sua sentenza deue da tutti i fedeli Christiani essere accettata, & obbedita; si che anche questa ragione non gioua, ò scusa i Veneziani.

E quì haurei io desiderato, che, il Sign. Quirino, e altri Scrittori, quali hanno stimato tanto la prudenza, e maturo consiglio della Republica di Venezia, che dicono stare sicurissimi, che non habbia errata nelle sue leggi, e decreti, con tutto, che à questa Republica non fosse fatta da Christo quella promessa, che assicura i Giudizij da gl' errori, e quale solamente fece alla Sede Apostolica *Ero vobiscum vsq; ad consumationem sæculi*, haueßero considerato, che il Romano Pontefice luogotenente di Christo in terra, col'amplissimo Senato de gl'Illustrissimi Signori

Car-

Cardinali, pieno di Eccellentissimi Teologi, Canonisti, e Legisti, e versatissimi in tutte le scienze, non è punto inferiore, mà senza contradizione, e per vniuersale consenso superiore al suo Senato; e però poteuano, e doueuano più castamente parlarne, e persuadersi, & assicurarsi, che la sentenza della Censura, & Interdetto del Sommo Pontefice fosse altretanto valida, & giusta, & molto più, che le lor leggi, e se tanto credono alli loro consultori doueuano nô solamente altretanto credere, mà molto più, & infinitamente più alli sacri Canoni, e non precipitare così miseramente in tanta disubbidienza.

E quando dicono, che si deue esaminare, se la sentenza della scomunica del Pontefice Paolo V. N. S. è valida, ò nò; vorrei sapere da loro; Quali hanno da essere questi esaminatori? forse vorranno, che si rimetta questo Giudizio alli loro sette Teologi? ouero all'Autore di quella risposta del Teologo innominato? E se è vero, come è verissimo, che *Prima Sedes à nemine iudicatur*, e si legge, che tanti Imperatori, e Concilij generali non hanno mai voluto giudicare il Pontefice Romano, nè quanto alla vita, nè quâto alli giudizij; qual Collegio, quale Vniuersità, ò quale Accademia presumerà di poterlo fare? E se il giudizio del Pontefice Romano in tutte le cause, differenze, & controuersie è sempre l'vltimo, come affermano tutti i Teologi, come vogliono li Signori Veneziani, che la sentenza di Paolo V. sia esaminata, e giudicata da altri? Non potrà poi il Papa, come vltimo, e supremo giudice riuedere, e giudicare il giudizio di quelli, che haranno esaminata, e giudicata la sua sentenza? Di modo, che bisogna necessariamente concludere, che anche in questi giudizij, e cause particolari, ò è necessario andare, e procedere in infinito, ò, che finalmente s'habbia à stare al giudizio del Sommo Pontefice, come fino adesso si è sempre santamente osseruato; E questo pensiero de' Signori Veneziani, di non voler credere, & obbedi

re alli decreti, e sentenze de' Sommi Pontefici, di nõ volere accettare, & obbedire i sacri Canoni, & ordinazioni di tanti Concilij generali con somma reuerenza da tutti gl'Imperadori, Regi, e Principi Cattolici, e fedeli accettati, & osseruati per lunghissimo, & immemorabile spazio di tempo riueriti, & obbediti senza cõtradizzione alcuna da tutti i Popoli Christiani? Non e questo vn voler dire, che non si trouando appresso gl'altri Principi giusto, e buon gouerno de gli Stati loro, si deue andare à Venezia à riceuere le Regole, e Canoni della fede, della Religione, e del buon gouerno, cosi spirituale, come temporale? Hora non mi resta altro da dire, se non, che li Signori Veneziani doueterbbono per le ragioni addotte conoscere, come sono stati malamente informati da loro Teologi, come defendono vna causa ingiusta, come ingiustamente recusano di obbedire al Sommo Pontefice, con quanto dãno dell'anime loro, e scãdalo vniuersale sprezzino le Scomuniche, & Interdetto Ecclesiastico, di quãti errori, e delitti sono causa ne' lor popoli, quãte indegnità, e crudeltà vsano cõtro à Sacerdoti di Dio, & in quanto pericolo pongono lo Stato di tutta Italia, per non dire di tutto il Christianesimo; e che quanto possono più facilmente à tanti mali, & inconuenienti trouar rimedio opportuno, e ragioneuole, e non lo vegliono fare, tanto più si rendono colpeuoli, & inescusabili appresso tutti. Voglio chiudere, e finire questo mio ragionamento, e discorso; e sapendo, che alle volte muouono più gl'essempi, che le ragioni, proporrò due essempi à Signori Veneziani simili in tutto à questo presente caso, ne' quali risguardando, e specchiandosi, potranno facilmente vedere quel che far doueuano dal principio, & hora come possono, e deuono gouernarsi; e son questi.

Pri-

Primo Essempio.

La Republ. di Fiorenza al tempo di Leone X. S.ta mem. hebbe il medesimo pẽsiero, che hora hanno li Signori Veneziani, e le medesime difficoltà; e considerato, che per li beni stabili, che passauano ne gl'Ecclesiast. si diminuiuano le loro entrate, e non diminuiuano i carichi, andaua cercando il remedio; Mà con tutto ciò non ardì mai sopra di questo far legge alcuna, nè d'impedire la buona volõtàde gl'huomini deuoti, nè di far cosa, che fosse in odio, disprezzo, ò danno della Religione; Mà humilmente supplicò al Papa, come Padre vniuersale di tutto il Christianesimo, che volesse hauere considerazione, e compassione alla Republica, e prouederle benignamẽte d'opportuno rimedio. Furono paternamente vditi, & esauditi, onde il Pontefice, giudicãdo honestissima la lor domanda, concesse loro, come appare per bolla particolare fatta nel 1516. Che per l'auuenire tutti i beni stabili, che fossero lasciati alle Chiese passassero ne gli Ecclesiastici con *Onere suo*, e che di più nelle occorrenze, e bisogni del publico, potesse anco la Republica sopra li medesimi beni imporre alcune Decime.

Hora perche non poteuano, e doueuano li SS. Veneziani con questi medesimi termini di modestia, e di ragione caminare nel presente negozio, senza volere indebitamente arrogarsi l'autorità, che veramente non hanno, e dar occasione à tanti mali, à tãti disturbi, à tanti pericoli, à tanta manifesta rouina delle cose spirituali, e temporali, e quelche più d'ogn'altra cosa importa al culto, e seruizio di Dio? E non v'è dubbio alcuno, che si poteuano assicurare, come ancora di nuouo possono, che non minore sodisfazzione harebbono conseguito dalla benignità del presente Pontefice, di quello, che ottennero i Fiorentini da Papa Leone.

Secondo

Secondo Essempio.

Si legge, che al tempo del medesimo Papa nel Regno di Francia s'osseruaua vna certa sanctione, che da Frãzesi era chiamata Pragmatica, la quale in se conteneua molte cose, che erano contrarie alla libertà, & immunità della Chiesa, e dell'Autorità del Pontefice Romano; della quale essendosi più volte dolsuti i Pontefici predecessori di Leone con quei Rè Christianissimi, che in quei tempi regnauano, e per diuersi accidẽti nõ sendoui mai stata fatta prouisione alcuna, Leone X. con occasione del Concilio generale, che si faceua in Roma, fece ammonire Francesco Primo allora regnante, con tutti gli altri Magistrati di Francia, a' quali si apparteneua il negozio, che in frà certo tempo douessero esser cõparsi in Roma, e produrre, ouero hauer prodotte le loro ragioni, perche nõ douesse essere arrogata, & annullata questa loro pragmatica, che in se conteneua tante cose contro la S. Chiesa. Nõ si sdegnò quel potentiss. e Christianissimo Rè per questo cõtro del Papa, nõ volle disputare dell'autorità del Pontefice, ò di quella del Concilio, non stette ostinato nell'opinione de' suoi predecessori; mà venuto in persona à Bologna per far riuerenza al Papa come figliuolo obbedientissimo di S. Chiesa, s'accõmodò alla Santa mente del Pontefice, e si contentò, che fosse arrogata, & abolita quella Pragmatica, la quale in tante cose pregiudicaua alla Sede Apostolica; & in luogo di quella ottenne il Christianissimo Rè quanti priuilegij seppe desiderare in fauore del buon gouerno del suo feliciss$^{mo}$ Regno, i quali furono chiamati i Concordati, nelli quali anche furono approuati tutti quegl'ordini, e decreti, che erano in quella Pragmatica, leuatene solamente quelli, che offendeuano l'autorità del Pontefice, e la libertà, e immunità Ecclesiastica.

Hora se vn tanto Rè non si reputò à vergogna, nè disdiceuole

diceuole alla sua Corona, che fossero cancellati, e leuati via tutti i detti decreti cōtrarij alla Sede Apostolica, che si cōteneuano in quella Pragmatica, & anzi si contentò, che l'istessa Pragmatica fosse arrogata, e perdesse il nome, e la vita. Perche vogliono li Signori Veneziani tanto ostinatamente difendere le lor leggi, che patiscono li medesimi desettti, e mostrarsi (contro il solito loro) così poco deuoti, e obbedienti al Sommo Pontefice?

Quì faccio fine, e con quella maggior humiltà di cuore, che io sò, e posso supplico la Maestà diuina, che per sua infinita misericordia si degni nō abbandonare in tutto con la sua diuina grazia questi SS. Veneziani; mà illuminargli, & illustrar loro la mente, accioche accecati dalla loro ostinazione, e particolare interesse non sieno dati in reprobo sensò, e che possino conoscere, che se bene per qualche tempo possono confidare di potersi mantenere in questo infelice Stato della disobbidieẽza contro'l Pontefice, nondimeno nō posono sperare di lungamẽte perseuerare, ouero preualere, perche la promessa di Christo N.S. alla sua Chiesa, è troppo chiara, e sicura, *& portæ Inferi non prævalebunt aduersus eam*, e la sperienza hà sempre dimostrato, che la Santa Chiesa nelle tribulationi, e persecuzioni viè più sempre è cresciuta, e ringrandita; non altrimenti, che la Palla, che quanto più da potente manō è fortemente, e violentemente gettata all'ingiù, tanto più balza, & sale in alto.

IL FINE.

## Errori occorsi nella Stampa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pag. 9. | l. 20 | leuitici | leg. Leuitici. |
| 10. | l. 30 | Veneriati | l. Veneziani |
| 12. | l. 16 | Vinfarum | l. Vinctarum. |
| 14. | l. 22 | sù | l. sù |
| | l. 27 | Saulo | l. Saullo. |
| 15. | l. 12 | di Rè | l. de' Rè. |
| | l. 29 | Innocerzo | l. Innocenzio. |
| 17. | l. 24 | sacerdoti | l. Sacerdoti, |
| 18. | l. 25 | col | l. col |
| 21. | l. 8 | lui | l. Lui |
| | l. 19 | agros | l. Agros. |
| | l. 15 | altrone | l. altroue. |
| 25. | l. 24 | Atecesti | l. Atcesti. |
| 31. | l. 5 | fondati | l. fondate. |
| 33. | l. 11 | Clerici | l. Chierici. |
| 35. | l. 15 | termine | l. termine. |
| | l. 26 | li | l. le |
| 37. | l. 28 | magistratibus | l. Magistratibus |




BONONIÆ,

Apud Io. Bapt. Bellagambam.
M. D C. V I.
Superiorum permiſſu.